



15300/22

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SESTA SEZIONE CIVILE - T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MAURO MOCCI - Presidente -
Dott. MAURA CAPRIOLI - Rel. Consigliere -
Dott. LUCIO LUCIOTTI - Consigliere -
Dott. ANTONIO MONDINI - Consigliere -
Dott. LORENZO DELLI PRISCOLI - Consigliere -

Oggetto

IRPEF ILOR
ACCERTAMENTO

Ud. 12/04/2022 - CC

1014 15300
R.G.N. 14154/2020

Rep.

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso 14154-2020 proposto da:

(omissis), in proprio e nella qualità di
titolare della omonima ditta individuale, elettivamente domiciliato in
(omissis) presso lo
studio dell'avvocato (omissis) rappresentato e
difeso dall'avvocato (omissis);

- ricorrenti -

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, (C.F. (omissis) in persona del
Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che la rappresenta e difende ope legis;

- controricorrente -

3605
12

avverso la sentenza n. 3666/17/2019 della COMMISSIONE
TRIBUTARIA REGIONALE della LOMBARDIA, depositata il
30/09/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 12/04/2022 dal Consigliere Relatore Dott. MAURA
CAPRIOLI.

Rg 14154/2020

FATTO e DIRITTO

Considerato che:

La CTR della Lombardia , con sentenza nr 3666/2019, respingeva l'appello proposto da (omissis) avverso la decisione nr 4787/2018 di Milano con cui era stato dichiarato inammissibile per tardività il ricorso del contribuente nei riguardi dell'avviso di accertamento relativo al periodo di imposta 2012.

Il Giudice di appello riteneva che pacifica l'oggettiva tardività sia dell'istanza di accertamento con adesione sia del ricorso non sussistevano le condizioni per una rimessione in termini non configurandosi alla luce della documentazione prodotta uno stato di impedimento assoluto.

Avverso tale decisione A (omissis) propone ricorso per cassazione sulla base di un unico motivo, illustrato da memoria, cui resiste con controricorso l'Agenzia delle Entrate.

Con l'unico motivo si deduce la violazione e falsa applicazione degli art 115, 116 e 153 c.p.c. dell'art 2700 c.c., degli art 1,7 e 36 del dl nr 546/1992, degli art 2,3,24, 101 e 111 della Cost, degli art 6 e 13 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali e degli art 20,47 e 48 della Carta fondamentale dell'unione europea per avere la CTR valutato secondo il suo prudente apprezzamento una prova soggetta ad un diverso regime legale in spregio alla prescrizione dell'art 116 c.p.c. ritenendo a torto non provato il fatto impeditivo incorrendo in tal modo nel vizio di cui all'art 360 primo comma nr 4 e nr 3 e nr 5 c.p.c.

Il motivo è inammissibile sotto plurimi profili.

Occorre infatti rilevare che si tratta di motivo c.d. "misto" (o "composito") caratterizzato da censure tra loro incompatibili, tanto in astratto quanto nella loro concreta articolazione, in quanto inscindibili così da non poterne discernere i differenti profili e le relative critiche (sui limiti di ammissibilità del motivo c.d.

"misto" o "composito", si vedano, ex plurimis: Cass. Sez. U., 06/05/2015, n. 9100, Rv. 635452-01; Cass. sez. 6-3, 17/03/2017, n. 7009, Rv. 643681-01), poiché si deduce congiuntamente la violazione di norme processuali e sostanziali, già astrattamente tra loro incompatibili.

Alla incompatibilità astratta si aggiunge poi quella in concreto considerato che, appunto in concreto, con il suddetto motivo, si deduce che il giudice di appello ha valutato liberamente i documenti medico scientifici che, invece, sarebbero stati soggetti ad un ben diverso regime legale incorrendo nel vizio di nullità il che non può tradursi in quello di violazione di legge o in un vizio motivazionale ex art 360 primo comma nr 5 c.p.c.

Con riguardo poi alla prospettata violazione dell'art 115 e 116 c.p.c. questa Corte ha da tempo consolidato il principio secondo cui una censura relativa alla violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., non può avere ad oggetto l'erronea valutazione del materiale istruttorio compiuta dal giudice di merito, ma solo il fatto che questi abbia posto a base della decisione prove non dedotte dalle parti o disposte d'ufficio al di fuori dei limiti legali, ovvero abbia disatteso, valutandole secondo il suo prudente apprezzamento, delle prove legali, o abbia considerato come facenti piena prova, recependoli senza apprezzamento critico, elementi di prova soggetti invece a valutazione (cfr., fra le più recenti, Cass. nn. 1229 del 2019, 4699 e 26769 del 2018, 27000 del 2016), restando conseguentemente escluso che il vizio possa concretarsi nella censura di apprezzamenti di fatto difformi da quelli propugnati da una delle parti (Cass. n. 18665 del 2017) o, in più in generale, nella denuncia di un cattivo esercizio del potere di apprezzamento delle prove non legali, non essendo tale vizio inquadrabile nè nel paradigma dell'art. 360 c.p.c., n. 5, nè in quello del precedente n. 4, che, per il tramite dell'art. 132 c.p.c., n. 4, attribuisce rilievo unicamente all'anomalia motivazionale che si tramuti in violazione di legge costituzionalmente rilevante (Cass. n. 11892 del 2016).

Ora le certificazioni mediche prodotta ben lungi dal assumere valore fidefacente contengono mere valutazioni non assistite da fede privilegiata e come tali soggette al prudente apprezzamento del giudice non censurabile in questa sede di legittimità .

Va peraltro osservato che la decisione assunta dalla CTR è coerente con gli indirizzi espressi da questa Corte che ha più volte ribadito che la rimessione in termini ex art 153 c.p.c. deve consistere in un fatto esterno alla sfera di controllo della parte e del difensore che deve essere specificamente provato anche nella sua efficacia causale .

Sul punto si è avuto modo di precisare che "la malattia del procuratore non rileva di per sè come legittimo impedimento (in tal senso Cass. n. 12544 del 2015, Cass. n. 14586 del 2005)" (Cass. s.u. 32725/2018) ed invero anche nel caso di specie "non è stato neppure allegato un malessere improvviso o un totale impedimento a svolgere l'attività professionale, ma piuttosto uno stato di salute non ottimale... a fronte del quale il professionista avrebbe dovuto e potuto organizzarsi affinché le attività ordinarie (come quella di informare i clienti sull'esito dei giudizi in corso e sulle notifiche ricevute di atti ad essi relativi) potessero svolgersi senza interruzioni"; "nè dalla documentazione medica allegata può evincersi l'impossibilità per il difensore di provvedere nel rispetto del termine" (Cass. 20211/2019); manca dunque la prova dell'assolutezza delle circostanze giustificanti la causa non imputabile (Cass. 22092/2019; 2020 nr 381).

Alla stregua delle considerazioni sopra esposte il ricorso va dichiarato inammissibile.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo secondo i criteri normativi vigenti.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali che si liquidano in complessive € 10.200,00 oltre spese

prenotate a debito. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento a carico del ricorrente del doppio del contributo unificato se dovuto.

Roma 12.4.2022

Il Presidente
(dott Mauro Mocci)

DEPOSITATO IN CANCELLERIA
5 MAG 2022



oggi,
IL CANCELLIERE ESPERTO
Vincenzo Pio Massimiliano Giambarresi

IL CANCELLIERE ESPERTO
Vincenzo Pio Massimiliano Giambarresi